III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI - N. 936

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MAGLIETTA, BETTOLI, SULOTTO, ARMAROLI, MAZZONI, MAGNANI, CONTE, SAVOLDI, SCARPA, GATTO VINCENZO, PEZZINO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, VENEGONI

Presentata il 13 marzo 1959

Corresponsione obbligatoria della gratifica natalizia e della 13ª mensilità

Onorevoli Colleghi! — La presentazione della nostra proposta non ha bisogno di molte parole Essa è la sanzione di uno stato di fatto acquisito dalla maggior parte dei lavoratori ed ha lo scopo di renderlo operante per tutti, soprattutto per quei lavoratori che mancano di contratto di lavoro o di una reale forza di pressione.

La stessa Magistratura ha riconosciuto il carattere obbligatorio della gratifica nata-

lizia e della 13ª mensilità sulla base di una prassi diventata consuetudinaria. Ma tale fondamento giuridico è per alcuni incerto e per questo si rende necessario di ancorare questo diritto alla esistenza di una norma legale.

È nostra opinione che quanto chiediamo possa essere rapidamente approvato, trovando nei contratti, nei fatti e nella posizione delle organizzazioni sindacali, il maggiore ed unanime consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A tutti i prestatori di lavoro, uomini e donne, che svolgono la propria attività alle dipendenze di privati datori di lavoro, è dovuta, in coincidenza con la ricorrenza del Natale, una indennità pari alle 200 ore per gli operai e ad una mensilità per gli impiegati.

ART. 2.

La indennità corrisponde ad un anno di lavoro e viene attribuita ad ogni lavoratore

III LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che abbia superato il mese di attività in proporzione ai mesi di servizio prestato.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro esistenti al momento della entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.